

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

(Approvato con deliberazione commissariale n. 17 del 04/05/2006)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge.
2. Il regolamento è stato inviato, a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con nota prot. n. 6439 del 27 marzo 2006, ha al riguardo espresso il parere previsto dall'art. 154, comma 1, lett. g), del Codice.

Art. 2

Tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili

1. Le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibili sono identificate, in relazione alle diverse finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dall'Ente Parco nello svolgimento delle sue attività istituzionali, nelle schede allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante ed essenziale.

Art. 3

Modalità del trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1. Ai sensi dell'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nell'ipotesi in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. I dati che,

anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

2. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione di dati sensibili e giudiziari individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al citato art. 22, comma 6, del Codice anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
4. Nel fornire al soggetto interessato l'informativa di cui all'art. 13 del Codice, l'Ente Parco fa espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 4

Pubblicità del regolamento

1. In relazione alla previsione di cui all'art. 20, comma 2, del Codice, che impegna i soggetti che effettuano il trattamento di dati sensibili e giudiziari a rendere pubbliche le modalità con cui vengono utilizzate le informazioni più delicate riguardanti i cittadini, il presente regolamento, oltre che pubblicato all'albo e sul sito internet dell'Ente Parco, sarà inviato per la pubblicazione all'albo dei Comuni che rientrano nel territorio del Parco.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 2006.

Allegato al regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Scheda n. 1¹

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Gestione dei rapporti di servizio e di collaborazione

Vengono qui in considerazione tutti quei rapporti in cui l'obbligato, a fronte di una controprestazione che può assumere la forma dello stipendio o salario, nel caso del rapporto di lavoro subordinato, del corrispettivo, nel caso del rapporto di lavoro parasubordinato o della prestazione d'opera occasionale, o della paga, nel caso di certi rapporti di servizio che si instaurano obbligatoriamente, come era, fino a poco tempo fa, per gli obiettori di coscienza, mette al servizio dell'Ente Parco le proprie energie lavorative, manuali o intellettuali. Sono altresì presi in considerazione i rapporti di servizio onorario che si instaurano fra l'Ente Parco e il suo Presidente, nonché i componenti del suo Consiglio di amministrazione e del suo Collegio di revisione dei conti, i quali ricadono sotto la previsione di cui all'art. 50, co. 1, lett. c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dunque sono assoggettati allo stesso regime, fiscale e anche previdenziale (ex art. 2, co. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), dei collaboratori coordinati e continuativi, con tutto ciò che ne consegue sul piano del trattamento dei dati personali che li riguardano. È noto che la gestione di rapporti di tal genere comporta il trattamento di una molteplicità di dati personali, sensibili, non sensibili e semi-sensibili, secondo la previsione di cui all'art. 17 del Codice; limitandoci a quelli sensibili, cui sono equiparati i dati giudiziari di cui all'art. 4, co. 1, lett. e), del Codice, possono essere oggetto di trattamento soprattutto quelli idonei a rivelare lo stato di salute, stanti i numerosi effetti, di natura contrattuale, previdenziale, assicurativa, collegati ad un'eventuale malattia o infortunio del lavoratore, subordinato o parasubordinato, ivi compresi lo stato di gravidanza o l'appartenenza a categorie protette, ovvero l'adesione a sindacati, data la necessità di adempiere a tutti gli obblighi connessi a tale scelta del lavoratore, specie se questi decide di impegnarsi attivamente all'interno dell'associazione sindacale di cui fa parte. Possono inoltre essere trattati dati idonei a rivelare la salute di familiari del lavoratore ai fini della concessione di benefici previsti dalla legge. Per quanto riguarda i dati di carattere giudiziario, essi vengono trattati soprattutto al fine di accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso all'impiego, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio. I dati vengono raccolti, di regola, presso l'interessato, ma anche presso soggetti terzi, specialmente enti pubblici. Quanto al flusso informativo, i dati non vengono diffusi, ma possono essere comunicati a terzi nell'adempimento di precisi obblighi stabiliti dalla legge. Possono essere effettuati raffronti e interconnessioni tra banche di dati gestite da diversi titolari, qualora ciò fosse indispensabile alla corretta gestione del rapporto.

¹ Sono barrate le caselle interessate.

I riferimenti normativi s'intendono comprensivi delle successive modifiche e integrazioni.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Instaurare e gestire rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, nonché altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. **Riferimento normativo:** artt. 70 e 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Fonte normativa

Codice civile, artt. 2094-2134 e artt. 2222-2238; codice di procedura civile, art. 409; decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957; decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965; Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 1970; legge n. 64 del 2001; legge n. 125 del 1991; legge n. 394 del 1991; legge n. 104 del 1992; decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994; legge n. 335 del 1995; legge n. 68 del 1999; decreto legislativo n. 38 del 2000; legge n. 53 del 2000; decreto legislativo n. 61 del 2000; decreto legislativo n. 181 del 2000; legge n. 64 del 2001; legge n. 97 del 2001; decreto legislativo n. 151 del 2001; decreto legislativo n. 165 del 2001; decreto legislativo n. 368 del 2001; decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001; decreto legislativo n. 77 del 2002; decreto legislativo n. 215 del 2003; decreto legislativo n. 216 del 2003; decreto legislativo n. 276 del 2003; Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al comparto "Enti pubblici non economici".

Tipi di dati trattati

- | | | | |
|--|---|---|---|
| ➤ Origine | <input type="checkbox"/> razziale | <input type="checkbox"/> etnica | |
| ➤ Convinzioni | <input type="checkbox"/> religiose | <input type="checkbox"/> filosofiche | <input checked="" type="checkbox"/> di altro genere |
| ➤ Opinioni | <input checked="" type="checkbox"/> politiche | <input checked="" type="checkbox"/> sindacali | |
| ➤ Stato di salute | <input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali
<input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso | <input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse
<input checked="" type="checkbox"/> anamnesi familiare | |
| ➤ Vita sessuale | <input type="checkbox"/> | | |
| ➤ Dati di carattere giudiziario | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Operazioni eseguite

Particolari forme di trattamento

➤ **Interconnessioni e raffronti di dati:**

con altre informazioni o banche dati dell'Ente Parco

con altri soggetti pubblici o privati: altre pubbliche Amministrazioni ai fini dell'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità ai sensi dell'art. 18 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nonché ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rilasciate dall'interessato, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

➤ **Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:**

- agli enti previdenziali e assicurativi per gli adempimenti di competenza, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, decreto legislativo n. 38 del 2000);
- alle strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (legge n. 300 del 1970, art. 5, decreto legge n. 463 del 1983, conv. dalla legge n. 638 del 1983, art. 5, CCNL);
- ai centri per l'impiego della Provincia, relativamente al collocamento mirato degli appartenenti alle cd. "categorie protette" (legge n. 68 del 1999, decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000);
- al medico competente e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- agli enti che, per conto dell'Ente Parco, possano essere incaricati di elaborare le buste paga di dipendenti e collaboratori, anche ai fini della eventuale ritenuta mensile per delega sindacale;
- agli enti di appartenenza degli amministratori e revisori del Parco, se a loro volta lavoratori dipendenti, pubblici o privati;
- alle organizzazioni sindacali, relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
- al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui all'art. 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- all'Ufficio nazionale per il servizio civile, relativamente alla gestione degli obiettori di coscienza prima e degli eventuali aderenti al servizio civile volontario adesso;
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, quale Amministrazione vigilante cui compete per legge il controllo sulle deliberazioni degli organi di governo degli Enti Parco (legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 9 e 21).

➤ **Diffusione:** /

➤ **Altre operazioni:**

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Attività connesse alla consulenza giuridica, al patrocinio, alla difesa in giudizio dell'Amministrazione, nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di sinistro coperto da polizza RCT o di altro genere. Attività sanzionatorie.

Diverse sono le ipotesi in cui l'Ente Parco è chiamato a utilizzare dati sensibili e giudiziari di terzi nell'ambito del trattamento sopra descritto. Così, ad es., nel caso in cui venga commesso un reato ambientale all'interno del territorio del Parco, all'Ente vengono comunicati gli estremi della fattispecie, compreso il nominativo del suo autore, se rinvenuto, per permettergli di esercitare il proprio diritto-dovere di costituirsi parte civile nel processo penale che si va ad instaurare; oppure può accadere che dati sensibili (specie quelli idonei a rivelare l'origine etnica o razziale, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche o sindacali, la vita sessuale, lo stato di salute dell'interessato), e giudiziari vengano trattati nell'ambito di procedimenti, giudiziari ed extragiudiziari, compresi quelli di conciliazione e arbitrato previsti dai contratti nazionali di lavoro, che vedano coinvolto a vario titolo l'Ente Parco. Senza dire che uno dei settori in cui il trattamento di dati del genere è più frequente è senz'altro quello assicurativo, se si considera che l'Ente Parco ha stipulato tutta una serie di polizze assicurative. Va aggiunto che alle dipendenze funzionali dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 394 del 1991, opera un organismo del Corpo Forestale dello Stato, denominato Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, che ha la precipua funzione di svolgere la sorveglianza sul territorio dell'area naturale protetta, al fine di accertare eventuali inosservanze a norme, di legge o di regolamento, la cui violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Orbene, poiché nella veste predetta l'organismo del CFS opera quale ufficio dell'Ente Parco, sia pure appartenente ad altro plesso amministrativo, l'Autorità competente a decidere su eventuali ricorsi avverso le violazioni accertate da agenti del CTA e a comminare le relative sanzioni è appunto l'Ente Parco, che pertanto in tale occasione può essere chiamato a trattare dati sensibili e/o giudiziari, anche a fini di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti in contestazione, ove vi si ravvisino gli estremi di un reato, e dei relativi responsabili. Quanto al flusso informativo, va segnalato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2001 ha autorizzato l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa degli Enti parco nazionali, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali; ne consegue che nella maggior parte dei casi i dati vengono comunicati al predetto organismo, senza peraltro escluderne la comunicazione ad avvocati del libero foro, ad es., per la richiesta di pareri *pro veritate*, che l'Avvocatura dello Stato non renda, ovvero alla Società di brokeraggio che, per conto dell'Ente Parco, gestisce i rapporti con le Compagnie di assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative. Va altresì ricordato che comunque, almeno per ciò che

² Sono barrate le caselle interessate.

I riferimenti normativi s'intendono comprensivi delle successive modifiche e integrazioni.

concerne i dati giudiziari, il trattamento di questi ultimi dati è stato espressamente e adeguatamente autorizzato, sia dal punto di vista delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguibili sia da quello delle operazioni eseguibili, dal Garante per la protezione dei dati personali con il già richiamato provvedimento del 30 giugno 2004, la cui efficacia è stata di recente prorogata al 31 dicembre 2005. Circa le operazioni eseguibili, tra quelle che maggiormente possono attentare al diritto alla riservatezza dell'interessato, non possono escludersi interconnessioni e raffronti con banche dati gestite da diversi titolari, ad es. strutture sanitarie o uffici del Casellario Giudiziale, laddove ciò fosse indispensabile per la miglior tutela delle ragioni dell'Ente Parco, ovvero con informazioni già in nostro possesso, ad es. ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; e, a quest'ultimo proposito, non si escludono neppure raffronti con dati in possesso dell'Autorità di pubblica sicurezza o di altre Amministrazioni per la ricostruzione della personalità dell'interessato ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione comminabile.

In ogni caso, le operazioni e i trattamenti da ultimo indicati, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 11, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi. Applicare le norme in materia di sanzioni amministrative. **Riferimento normativo:** art. 71 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 30 giugno 2004.

Fonte normativa

Codice civile; Codice di procedura civile, Codice penale; Codice di procedura penale; regio decreto n. 642 del 1907; regio decreto n. 1054 del 1924; regio decreto n. 1611 del 1933; regio decreto n. 1214 del 1934; legge n. 1034 del 1971; legge n. 689 del 1981; legge n. 394 del 1991; decreto legislativo n. 165 del 2001; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2001; decreto legislativo n. 209 del 2005.

del Codice, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative (art. 11 della legge n. 689 del 1981).

➤ **Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:**

- all'Autorità Giudiziaria, per l'adempimento ad obblighi di denuncia (Codici penale e di procedura penale, legge n. 689 del 1981);
- all'Avvocatura dello Stato territorialmente competente, per consentire il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione (regio decreto n. 1611 del 1933; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2001);
- ad avvocati del libero foro, per la resa di pareri *pro veritate*, laddove ad essi non provveda l'organo tecnico dello Stato;
- alle Compagnie di assicurazione con le quali è stata stipulata apposita polizza a copertura dei rischi sopra indicati, e ai periti da esse incaricati;
- alla Società che, per conto dell'Ente Parco, presta servizio di brokeraggio assicurativo, curando, fra l'altro, la gestione dei sinistri che vedono coinvolto, a vario titolo, l'Ente Parco o suoi amministratori, dipendenti o collaboratori;
- a strutture sanitarie, pubbliche o private, per l'eventuale richiesta di accertamenti diagnostici, ove necessari a far valere o difendere un diritto dell'Ente Parco o di un terzo;
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, quale Amministrazione vigilante cui compete per legge il controllo sulle deliberazioni degli organi di governo degli Enti Parco (legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 9 e 21).

➤ **Diffusione:**

➤ **Altre operazioni:**

Altre tipologie più ricorrenti di trattamento

- | | | |
|--|--|---|
| ➤ Raccolta | <input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati | <input checked="" type="checkbox"/> presso terzi |
| ➤ Elaborazione | <input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea | <input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate |
| ➤ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie": | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> registrazione | <input checked="" type="checkbox"/> organizzazione | <input checked="" type="checkbox"/> conservazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> consultazione | <input checked="" type="checkbox"/> modificazione | <input checked="" type="checkbox"/> selezione |
| <input checked="" type="checkbox"/> estrazione | <input checked="" type="checkbox"/> utilizzo | <input checked="" type="checkbox"/> blocco |
| <input checked="" type="checkbox"/> cancellazione | <input checked="" type="checkbox"/> distruzione | |

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Pubblicità dell'attività degli organi di governo dell'Ente Parco.

Al pari di ogni altro ente pubblico, anche l'Ente Parco ha un consiglio di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto il Presidente dell'Ente Parco, coadiuvato nella sua azione di indirizzo da un organo più ristretto, di sua diretta emanazione, denominato Giunta Esecutiva; in più, l'Ente Parco annovera, tra i suoi organi, la Comunità del Parco, composta dai rappresentanti politici, o loro delegati, degli enti territoriali che svolgono la propria concorrente azione all'interno del territorio amministrato dall'Ente Parco. Dell'attività di questi organi, che può dirsi *lato sensu* politica, viene naturalmente redatto verbale, da cui possono emergere le convinzioni espresse dai singoli membri dei suindicati collegi. Quanto al flusso informativo, i dati possono essere diffusi tramite affissione all'albo dell'Ente dei verbali di deliberazione e loro pubblicazione sul sito internet del Parco, fermo in ogni caso il rispetto di quanto prescritto dall'art. 65 del Codice per la protezione dei dati personali, nonché il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui al comma 8 dell'art. 22 del D.Lgs. 196/2003; e salva la considerazione che comunque le sedute di tali organi sono pubbliche a norma di Statuto e dunque le manifestazioni di pensiero espresse nel corso delle medesime potenzialmente conoscibili da chiunque; i dati inoltre vengono comunicati ai Ministeri che, a vario titolo, esercitano la vigilanza sull'Ente Parco, a cominciare dal Ministero dell'Ambiente ma, in relazione ad alcune tipologie di delibere, anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica, e in alcuni casi possono anche essere comunicati alla Corte dei Conti, Sezione Controllo Enti.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Documentare l'attività istituzionale degli organi di governo dell'Ente Parco tramite redazione di verbali e resoconti delle loro riunioni. **Riferimento normativo:** art. 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Fonte normativa

Legge n. 70 del 1975, artt. 29 e 34; legge n. 394 del 1991, artt. 9, 10 e 21; Statuto dell'Ente Parco; Regolamento interno della Comunità del Parco.

³ Sono barrate le caselle interessate.

I riferimenti normativi s'intendono comprensivi delle successive modifiche e integrazioni.

Scheda n. 4⁴

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Educazione ambientale: attività di promozione della cultura ambientale nelle scuole o altrove.

Fra le attività istituzionali dell'Ente Parco, consacrate nell'art. 1 della legge n. 394 del 1991, vi è anche quella della promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; l'Ente Parco assolve alla funzione predetta con varie iniziative rivolte al mondo della scuola, ma anche ad altre categorie di utenti, fra i quali possono esservi portatori di handicap ovvero anziani o comunque soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare, anche tramite convegni e manifestazioni organizzati presso i Centri Visitatori dislocati nel territorio del Parco. L'Ente Parco può pertanto trovarsi a gestire dati altrui di natura sensibile senza peraltro utilizzarli in alcun modo se non eventualmente in forma anonima, a fini statistici; non v'è quindi comunicazione né, tanto meno, diffusione, non vi sono raffronti né interconnessioni, ma pura e semplice raccolta, registrazione e conservazione, l'eventuale utilizzo avvenendo, come detto, in forma anonima.

Il trattamento dei dati sulla salute degli interessati nell'ambito delle attività di promozione della cultura ambientale potranno formare oggetto di trattamento solo ove ciò sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati, ovvero per riconoscere a questi benefici dai medesimi richiesti; in ogni caso escludendosi l'utilizzo sistematico dei dati in questione ai fini dell'esame dei programmi educativi e formativi predisposti e nell'ambito delle relazioni relative al loro esito.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Effettuare interventi di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare. Promuovere la cultura ambientale, anche attraverso l'organizzazione di mostre, conferenze ed altre manifestazioni. **Riferimento normativo:** art. 73, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Fonte normativa

Legge n. 394 del 1991, art. 1.

⁴ Sono barrate le caselle interessate.

I riferimenti normativi s'intendono comprensivi delle successive modifiche e integrazioni.

